

LINEE GUIDA ESAME FINALE DOTTORATI DI RICERCA XXXI CICLO

Candidatura all'esame finale

1. I dottorandi iscritti al XXXI ciclo, che hanno completato il percorso formativo triennale il 31 ottobre 2018, senza alcuna interruzione, dovranno presentare la domanda di ammissione all'esame finale **entro il 21 dicembre 2018**.

2. Tutti i casi in cui si è verificato un inizio ritardato delle attività formative (es. scorrimento delle graduatorie, etc.) o una sospensione delle stesse (es. maternità/paternità, grave malattia, gravi e comprovati motivi di famiglia, frequenza corsi abilitanti, etc.) saranno trattati garantendo il rispetto della durata minima di tre anni del corso.

In tal caso il calendario del complesso delle attività previste ai fini del conseguimento del titolo sarà rimodulato in base alla data di effettiva conclusione del ciclo triennale di studi.

3. La tesi, corredata da una sintesi in italiano o inglese e alla quale è allegata la relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, dovrà essere consegnata al Coordinatore del corso **entro il 21 gennaio 2019**, salvo diversa indicazione deliberata dal Collegio dei Docenti e comunicata ai dottorandi.

La tesi è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio Docenti.

Dottorandi dei cicli XXIX e XXX con recupero del periodo di sospensione della frequenza

I dottorandi iscritti ai cicli XXIX e XXX che hanno recuperato o stanno recuperando i periodi di sospensione della frequenza del corso, ai sensi dell'art. 15. co. 1 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, dovranno presentare all'Ufficio Offerta Formativa la domanda di ammissione all'esame finale **entro 20 giorni** dalla data di conclusione effettiva del ciclo triennale di studi.

Dottorandi iscritti ai cicli precedenti con rinvio della tesi

I dottorandi che avevano ottenuto il rinvio della discussione della tesi di 6 mesi e che hanno acquisito il nuovo parere dei valutatori, potranno sostenere la discussione pubblica della tesi in sessioni di esame finale *ad hoc* distinte da quelle dei candidati del XXXI ciclo.

Giudizio del Collegio dei Docenti e ammissione alla valutazione

1. Il Collegio dei docenti, sentito il *tutor* di riferimento, valuta l'attività complessiva svolta dal dottorando nel triennio, esprimendo il proprio giudizio ai fini dell'ammissione alla valutazione della tesi da parte dei *referee* indipendenti e li nomina **entro il 31 gennaio 2019**.

I valutatori (2 effettivi e un supplente) sono nominati con decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta del Collegio dei Docenti (*fac-simile* pubblicato nel sito).

Il Collegio dei Docenti, entro la stessa data, autorizza la richiesta del dottorando finalizzata al conseguimento del *label* di "*Doctor Europaeus*", impegnandosi a garantire il rispetto dei requisiti necessari per la certificazione aggiuntiva.

2. La tesi e la relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni sono trasmesse dai dottorandi ai valutatori esterni tramite posta elettronica, in formato PDF.

Requisiti dei valutatori

1. Possono assumere la funzione di valutatori, ai sensi dell'art. 8, co. 6 del D.M. 45/2013, docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi

della Tuscia e alle istituzioni convenzionate che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. In ambito universitario l'attività di valutatore è consentita sia a professori che ai ricercatori.

2. I valutatori si impegnano a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza/non divulgazione a protezione delle informazioni riservate che potrebbero essere contenute nella tesi.

3. I valutatori non sono retribuiti. Al termine della valutazione riceveranno, su richiesta, un'attestazione dell'attività svolta.

Tempi della valutazione

I valutatori hanno, di regola, 30 giorni di tempo per la valutazione. L'eventuale sostituzione di un valutatore con il supplente avviene su richiesta del supervisore o del coordinatore.

Accesso alla valutazione

Hanno accesso alla valutazione il dottorando, il supervisore/relatore, il Coordinatore del corso di Dottorato di Ricerca e l'Ufficio Offerta Formativa.

Giudizio dei valutatori

1. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi, utilizzando la scheda predisposta dal Collegio dei Docenti (fac-simile pubblicato nel sito modificabile dal Collegio in base a esigenze specifiche del corso di dottorato).

I valutatori possono emettere 3 tipi di giudizio:

- approvazione completa della tesi: il candidato è ammesso all'esame finale.
- richiesta di *minor revision*: il candidato è ammesso all'esame finale, ma la tesi richiede piccole correzioni. Non è prevista ulteriore valutazione esterna. E' necessario effettuare le modifiche richieste e depositare nuovamente il file della tesi secondo le scadenze indicate nelle tabelle.

- richiesta di *major revision*: il candidato non è ammesso all'esame finale anche nel caso di richiesta di rinvio da parte di un solo valutatore. Il dottorando dispone di un periodo massimo di 6 mesi (a partire dalla comunicazione del giudizio) per rivedere la tesi e rispondere alle richieste di integrazioni e/o correzioni. Il file della tesi verrà sottoposto nuovamente ai valutatori esterni.

Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle modifiche e/o integrazioni apportate.

2. Presa visione delle valutazioni dei *referee*, il Collegio Docenti delibera l'ammissione o il rinvio dell'esame per un periodo non superiore a 6 mesi. Il Coordinatore del corso informa il dottorando sull'esito della deliberazione.

3. Il Coordinatore svolge funzioni di raccordo tra il dottorando e i valutatori anche nel caso di proposta di rinvio da parte di un solo valutatore.

E' possibile prevedere, su richiesta dei valutatori, un colloquio via skype con il dottorando, alla presenza del coordinatore e del tutor.

4. I valutatori trasmettono il giudizio al Coordinatore, che a sua volta lo invia al candidato, al supervisore/relatore e all'Ufficio Offerta Formativa.

Commissione esame finale

1. La composizione e la nomina delle Commissioni per l'esame finale sono disciplinate dall'art. 18 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca.

Esse sono composte da docenti di ruolo, di cui almeno due professori. Due docenti di alta qualificazione devono appartenere ad altre Università, anche estere. Possono far parte delle commissioni anche ricercatori appartenenti ad Enti di ricerca.

Sono altresì nominati due componenti quali membri supplenti.

Non possono far parte della Commissione i supervisor e i valutatori dei dottorandi.

Tutti i membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche di riferimento del corso e non devono essere componenti del Collegio dei docenti.

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici per l'esame finale docenti ed esperti che abbiano fatto parte della Commissione giudicatrice di ammissione al medesimo corso di dottorato, nonché i valutatori e i relatori.

Nel caso di dottorati comprendenti curriculum fortemente differenziati, o per i quali, comunque, la peculiarità degli argomenti trattati nelle tesi lo imponga, il Collegio dei docenti potrà proporre al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici.

Assume la presidenza della Commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Le funzioni di Segretario sono espletate dal ricercatore con minore anzianità nel ruolo o, in assenza, dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, o in assenza, dal professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

2. Al termine della discussione, la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio scritto collegiale, secondo le seguenti valutazioni: eccellente, ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.

In presenza di risultati di particolare rilievo scientifico la commissione, con voto unanime, può attribuire la lode (art. 8, co. 6, ultimo periodo, del D.M. n. 45/2013).

Il giudizio negativo comporta la decadenza dallo status di dottorando. Non sarà più possibile discutere la tesi.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale e di convenzioni di co-tutela di tesi, le Commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

3. Il Coordinatore, tramite la Segreteria della struttura didattica di afferenza del corso, trasmette ai componenti della Commissione i seguenti documenti dei candidati all'esame finale:

- la tesi di dottorato;
- il giudizio formulato dal Collegio dei Docenti;
- la relazione del dottorando sulle attività svolte e sulle eventuali pubblicazioni;
- il giudizio analitico dei valutatori (o quello dei *referee* ai fini del conseguimento della certificazione di "Doctor Europaeus").

Deposito della tesi

Ciascun candidato dovrà consegnare all'Ufficio Offerta Formativa (via S. Maria in Gradi n. 4 - 1° piano- Tel. 0761.357961/12) **almeno 10 giorni prima** della data dell'esame finale:

- tre copie della tesi su CD non riscrivibile in formato PDF, con il testo, comprensivo del frontespizio, contenuto in un unico file. In un file a parte dovranno essere inseriti, nello stesso formato, l'*abstract* della tesi in italiano e in inglese. Ciascun CD dovrà essere contenuto in una custodia rigida recante un'etichetta adesiva con le indicazioni del cognome e nome del dottorando e del corso di dottorato, scritte in modo chiaro e leggibile;
- il frontespizio della tesi di dottorato, in forma cartacea, sottoscritto dal Coordinatore del corso, dal supervisore/relatore (o Direttore di tesi) e dal dottorando;
- la dichiarazione di deposito tesi in cui sono indicate le specifiche per la sua pubblicazione nell'*"Open Archive"* dell'Ateneo.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la tutela di privativa industriale di alcune parti della tesi, il Collegio dei Docenti potrà autorizzare l'indisponibilità delle parti stesse.

Il/La dottorando/a, ai fini della tutela e dello sfruttamento economico della proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo indicato nella richiesta di embargo della tesi.

La mancata consegna della tesi determinerà l'esclusione dall'esame finale.

Discussione della tesi

1. Sono previste due finestre temporali per la discussione della tesi: aprile/maggio e settembre/ottobre 2019 (**All. 1**).

Tale programmazione **ha carattere indicativo e può essere rimodulata**, anche anticipando o posticipando le date dell'esame finale, secondo le esigenze di carattere organizzativo che saranno rappresentate all'Ufficio Offerta Formativa dai Coordinatori dei corsi e/o in base all'eventuale periodo di proroga che sarà assegnato ai candidati dai valutatori indipendenti.

2. La discussione della tesi, su richiesta motivata di uno o più commissari e autorizzazione del Rettore, può avvenire in videoconferenza. Il candidato, il Presidente e il Segretario della Commissione devono essere in presenza.

Certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus*

1. L'attestazione di "*Doctor Europaeus*" è una certificazione aggiuntiva al titolo nazionale di Dottore di Ricerca. Non è un titolo accademico con valore sovranazionale, né un titolo conferito da istituzioni internazionali. Possono conseguirla gli studenti di dottorato della UE e dei Paesi EFTA.

Tale qualifica è rilasciata dall'Ateneo, su previa richiesta del dottorando interessato e previa delibera del Collegio dei Docenti, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti stabiliti dalla *European University Association* (EUA):

a. le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere fatte da almeno due docenti appartenenti a due Università di due Paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui la tesi sarà discussa che saranno pertanto i valutatori di cui sopra;

b. la composizione della Commissione segue le regole dell'art. 18, ma almeno un membro della commissione giudicatrice deve appartenere ad un Paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui la tesi viene discussa;

c. parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del Paese in cui la tesi viene discussa;

d. la ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita in parte durante un soggiorno di almeno tre mesi in un Paese dell'Unione Europea.

Convenzioni di co-tutela di tesi

1. I dottorandi con co-tutele di tesi *incoming* seguono le regole dell'Università di prima immatricolazione o quelle stabilite nell'accordo di co-tutela se diverse.

I dottorandi con co-tutele di tesi *outgoing* seguono le regole di cui sopra o quelle stabilite nella convenzione di co-tutela se diverse.

2. La tesi di dottorato verrà discussa in un'unica sede. La Commissione giudicatrice sarà composta, **in misura paritaria**, sulla base di quanto previsto nell'accordo di co-tutela.

Il calendario della prova d'esame sarà concordato dagli Atenei *partner*.

Gli oneri per il rimborso delle spese di missione sono suddivise tra le gli Atenei partner.

Titolo di Dottore di Ricerca

1. Il titolo di Dottore di Ricerca sarà conferito con decreto dal Rettore al termine del corso, dopo il superamento dell'esame finale.

2. Il diploma di Dottore di Ricerca e la certificazione di conseguimento del titolo di "*Doctor Europaeus*" saranno rilasciati dall'Ufficio Offerta Formativa che comunicherà ai dottori di ricerca le modalità e i tempi per il ritiro del diploma. Per il rilascio dei succitati documenti, ai sensi della legislazione vigente, sono necessarie due marche da bollo da 16,00 euro ciascuna.

